

TI_GERICHTE 81.2012.97 vom 25. Juni 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-06-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_81.2012.97

FR: TI_GERICHTE 81.2012.97 du 25 juin 2013

IT: TI_GERICHTE 81.2012.97 del 25 giugno 2013

Volltext

Incarto n.81.2012.97

DA 1026/2012

Bellinzona

25 giugno 2013

Sentenza con motivazione

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di Cancelliera per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d'■accusa n. 1026/2012 del 5 marzo 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l'■imputato autore colpevole di

infrazione alla LF sugli stranieri:

per avere, nel periodo 20.09.2011 ■ 14.12.2011, a _____, dando alloggio in qualità di gerente di fatto al prezzo di CHF 65.00 al giorno a cittadine straniere presso la Residenza _____ (collegata all'■EP Snack Bar _____ di cui era formalmente gerente), sapendo o dovendo presumere che le ospiti vi esercitavano senza autorizzazione l'■attività lucrativa della prostituzione e omettendo di segnalare all'■autorità competente tale situazione illecita, facilitato il soggiorno illegale di un numero indeterminato di straniere, ma almeno delle seguenti otto:

dal 13.12.2011 al 14.12.2011, di _____, cittadina nigeriana;

dal 13.12.2011 al 14.12.2011, di _____, cittadina nigeriana;

dal 09.12.2011 al 14.12.2011, di _____, cittadina nigeriana;

dal 17.11.2011 al 14.12.2011, di _____, cittadina brasiliana;

dal 21.09.2011 al 05.10.2011 e dal 05.12.2011 al 14.12.2011, di _____, cittadina dominicana;

dall'■11.11.2011 al 14.12.2011, di _____, cittadina brasiliana;

dal 20.09.2011 al 03.11.2011 e dal 24.11.2011 al 14.12.2011, di _____, cittadina rumena;

dal 20.09.2011 all'11.10.2011 e dal 09.11.2011 al 14.12.2011, di _____, cittadina rumena;

e propone la condanna a:

1. Alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'800.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 19.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore dell'imputato chiede il proscioglimento; considerato in fatto e in diritto

1. IM 1 è il gerente dell'esercizio pubblico Snack Bar _____ di _____. Annesso a detto ritrovo, vi è una Residenza di tipo affittacamere. Le strutture in questione sono di proprietà della _____ SA, _____, e gestite dalla società _____ SA, amministrata da _____.

Il 14 dicembre 2011, per opera della sezione Teseu, la Polizia cantonale ha effettuato un controllo nei luoghi appena indicati. Si trattava di un'ispezione volta ad esaminare se, in quel luogo, si esercita l'attività della prostituzione illecita. In tale occasione sono state individuate 8 donne straniere. Queste ultime, quasi tutte, hanno dichiarato di esercitare la professione di prostituta, senza regolare permesso, nella Residenza annessa al _____.

2. Quanto indicato al paragrafo che precede non è mai stato contestato da IM 1, gerente del citato esercizio pubblico.

A verbale di Polizia ha, infatti, ammesso di essere:

- il responsabile di tutto l'immobile, bar ed affittacamere,
- il referente per tutti i collaboratori dipendenti,
- colui che si occupa della registrazione degli ospiti e delle relative notifiche di Polizia.

Per quanto attiene al tema prostituzione si è tuttavia giustificato asserendo che, nei luoghi da lui gestiti, a suo sapere la citata attività non viene esercitata.

Di medesimo avviso è stato l'amministratore unico della _____ SA _____, persona presente tutti i giorni al _____, sentito al dibattimento in qualità di testimone, e che ha dichiarato di non avere mai visto in quel luogo prostitute al lavoro.

Per lui, chi afferma, nei vari blog in rete, che al _____ si esercita la prostituzione, mente.

Un avventore del luogo, _____, ha riportato analoghe dichiarazioni.

3. L'art. 116 cpv. 1 LStr dispone che chiunque, in Svizzera o all'estero, facilita od aiuta un soggiorno illegale ad uno straniero è punito con la pena detentiva o quella pecuniaria.

- Dal profilo soggettivo, l'art. 116 cpv. 1 LStr presuppone l'intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di commettere il reato, ritenuto che lo stesso può essere commesso anche per dolo eventuale (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira, 1991, pag. 91 e seg).

-Dal profilo oggettivo, per realizzare l'infrazione di cui all'art. 116 cpv. 1 lett. a LStr non è necessario un comportamento particolarmente attivo, ma è sufficiente che l'autore permetta allo straniero non regolarmente notificato di lavorare o risiedere in un luogo, così da rendere più difficile l'intervento dell'Autorità e il suo potere d'intervento (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3 pag. 81, DTF 130 IV 77 consid.2.3.2 pag. 80 e sentenze citate; TF non pubblicata 18 agosto 2000 [6S.615/1998], pag. 3-4; TF non pubblicata 8 marzo 2004 [6S.459/2003], pag. 2-4; Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, p. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, Diss Zürich 1991, pag. 87-89).

4. Nella fattispecie non può essere mossa obiezione alcuna sul fatto che gli aspetti oggettivi dell'art. 116 cpv. 1 a LStr sono perfettamente adempiuti.

L'accertamento effettuato dalla Polizia il 14 dicembre 2011 alle 16:30 ha, in effetti, permesso di rilevare che, nella residenza Colorado e nel Colorado Café, il giorno del controllo vi erano giovani 8 donne di varie etnie, tra cui nigeriane, brasiliane, dominicane e rumene, le quali non si limitavano a soggiornare a Bodio per le vacanze, ma erano tutte dedite ad un'attività lucrativa: la prostituzione.

Come detto, la maggioranza delle ragazze fermate quel giorno ha, in effetti, pacificamente ammesso d'aver esercitato l'attività appena indicata:

- presso il Colorado a Desio i clienti al bar e consumo le prestazioni sessuali a pagamento nelle camere soprastanti (Ana Maria Mititelu);
- presso il Colorado ero libera di esercitare la prostituzione come desideravo. Nessuno mi indicava con chi dovevo fare l'amore, dove dovevo farlo, quanto dovevo chiedere per ogni prestazione o se dovevo usare il preservativo o meno (_____);
- proponevo dei rapporti sessuali a pagamento per un importo minimo di CHF 100.- (_____);

Per questi motivi le stesse sono state tutte condannate.

Che al Colorado Café si esercitasse la prostituzione era comunque un fatto notorio, sia in Ticino che in Nord-Italia, ritenuto che, nei vari blog, gli internauti descrivono il _____ di _____ come un postribolo.

Ecco uno fra i tanti commenti:

· _____..esci a _____ o fai la statale, son 20 km a nord _____ il locale, il _____ è carino () al _____ c'era _____ ex _____..con 2 matrone e una ragazzina carina dell'est.

A nulla valgono dunque le testimonianze di _____ e di _____ siccome in netta discordanza con le risultanze istruttorie raccolte dalla Polizia, dal Procuratore Pubblico e da questo Giudice.

Per cui, lasciando soggiornare e lavorare quelle persone, l'imputato ha realizzato i presupposti oggettivi dell'incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale giusta l'art. 116 cpv. 1 a LStr.

E ciò indipendentemente dalla liberatoria che l'imputato faceva firmare alle ragazze tramite la quale s'impegnavano a non esercitare nessuna forma d'attività lucrativa (es: prostituzione).

5. Ciò posto, anche per quanto attiene agli aspetti soggettivi e considerato che l'accusato era -ed è- il responsabile della struttura in questione, si deve forzatamente concludere che IM 1, siccome occupa una posizione dirigenziale nell'esercizio pubblico in questione, sapeva o doveva presumere che la residenza _____ con annesso il _____ non era (come da lui dichiarato) un'innocua pensione per operai, turisti e turiste che vengono dall'Italia per lavorare o trascorrere le ferie in _____ (verb. int. dib.), bensì un vero e proprio postribolo, animato da ragazze giovani dell'est Europa, dal Sudamerica oltre che dall'Africa e prive di permesso di lavoro. Il fatto che IM 1 facesse sottoscrivere una liberatoria alle ragazze che da lui soggiornavano attestante il divieto di esercitare la prostituzione non depone certamente a suo favore ritenuto che lascia intendere che non poteva escludere un'attività del genere nelle camere da lui amministrate. E, la violazione della Legge sugli stranieri è pure punibile per dolo eventuale.

Non solo. Il reato è da ritenersi adempiuto, anche per i seguenti motivi.

Il gerente di un esercizio pubblico non può, in effetti, disinteressarsi di quanto avviene negli spazi da lui gestiti, ma deve prodigarsi affinché l'attività commerciale da lui gestita venga organizzata e mantenuta a norma di legge. Essendo gerente, l'infrazione contro la Legge sugli stranieri può essere commessa anche in caso di comportamento passivo, trattandosi di un unechtes Unterlassungsdelikt. Questo perché, con quella carica, l'interessato ricopre la cosiddetta posizione di garante nell'amministrazione del locale pubblico da lui gestito (CARP, inc. 17.2010.45).

6. Al proposito il Tribunale federale ha rilevato che è garante chi, per obbligo legale o contrattuale, deve impedire il compiersi di una fattispecie penale o sopprimerne gli effetti. Garant ist, wer gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist, die Verwirklichung eines Straftatbestandes zu verhindern oder ihren Wirkungen aufzuheben (105 IV 173 cons.4a). Il reato è consumato quando il garante riconosce o prevede la commissione di un reato da parte di terzi, e ciò, nonostante rimane passivo (DTF 105 IV 173 consid. 4a e 4b pag. 175).

E, in Ticino, per quanto attiene agli esercizi pubblici il garante è il gerente, così come previsto dalla normativa cantonale vigente e meglio, dall'art. 27 Lear che gli attribuisce la responsabilità del rispetto delle leggi e del regolamento nella conduzione dell'esercizio pubblico.

Nello specifico gli artt. 74 e 83 RLear che esplicitano gli obblighi posti dall'art. 27 Lear precisano che il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela del mantenimento dell'ordine, della legalità e della quiete e che egli è tenuto, inoltre, a dare immediato avviso alla Polizia comunale e cantonale di tutti quei fatti che, verificatisi nell'esercizio, presentino un aspetto grave o comunque d'interesse per la Polizia.

Per completezza (anche se qui non fondamentale) va pure rilevato che la giurisprudenza cantonale ha considerato garante anche un semplice affittacamere seppur privo di una specifica patente nei casi in cui è la persona responsabile a notificare alle Autorità tutte

quelle situazioni riconoscibili come in contrasto con la legge e che si realizzano nell'esercizio pubblico da lui diretto.

Alla luce dei ragionamenti di cui sopra non si può dunque far altro che concludere che IM 1 ha infranto la normativa indicata nel decreto di accusa che deve pertanto essere confermato.

richiamati gli art. 116 cpv. 1 lett. a LStr (in combinazione con gli artt. 21 Lear, 74 e 83 RLear), art. 42 cpv. 1 e 4 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell'odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri, art. 116 cpv. 1 lett. a LStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1026/2012 del 5 marzo 2012 nel periodo 20.09.2011 ■ 14.12.2011, a Bodio.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 4'800.- (quattromilaottocento).

2.1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 19 (diciannove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

.

Il giudice:

La Cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

1'500.- multa

fr.600.-tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 160.- testi

fr.2'560.- totale

Avvertenza:la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d'appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell'art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.